

Nuovo testo dell'articolato pervenuto dall'Amministrazione il 15 febbraio 2005

Interventi di formazione linguistico-culturale, di formazione continua e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e degli oriundi italiani all'estero.

Titolo I Istituzione e ordinamento

Art.1 Disposizioni generali

Il Ministero degli Affari Esteri promuove, indirizza e controlla:

- a) iniziative ed interventi che favoriscano e sviluppino la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti di connazionali in età scolare, sia attraverso interventi di formazione continua e permanente e di educazione degli adulti appartenenti alle comunità italiane all'estero;
- b) azioni formative e didattiche aventi lo scopo di facilitare l'integrazione linguistica, culturale, lavorativa dei connazionali sia nei sistemi scolastici che nel tessuto sociale dei Paesi di accoglienza;
- c) la stipulazione di convenzioni con Autorità straniere per l'inserimento della lingua e cultura italiana nei sistemi scolastici locali che prevedano iniziative ed interventi aperti a tutti gli alunni delle scuole locali;
- d) servizi ed interventi integrati di orientamento, formazione o perfezionamento professionali a favore della mobilità culturale e professionale delle comunità italiane all'estero;
- e) servizi di certificazione delle competenze acquisite dai beneficiari delle attività di cui ai punti a), b) e d);
- f) servizi di informazione e documentazione, anche anagrafica, finalizzati al recupero dell'identità culturale e delle origini dei richiedenti.

Art. 2 Amministrazione, coordinamento, vigilanza e valutazione

Per amministrare, coordinare e vigilare gli interventi di cui al precedente art.1 è messo a disposizione per la sede del Ministero degli Affari Esteri e nel limite complessivo di cui alla tabella allegata, un contingente di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di personale in servizio presso il Ministro degli Italiani nel Mondo. Tale personale deve avere qualifica dirigenziale o qualifica funzionale non inferiore alla C1 o essere personale docente.

Art. 3

Priorità negli interventi

Il Ministero degli Affari Esteri elabora, ogni tre anni, d'intesa con il Ministro per gli Italiani nel Mondo, sentito il parere del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e tenuto conto degli indirizzi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni-CGIE, piani di sviluppo degli interventi di cui all'art.1, secondo principi di ottimizzazione delle risorse disponibili, di incremento degli indici di efficacia delle azioni programmate e di valorizzazione degli obiettivi fissati dalla presente legge.

In ragione dei piani triennali di sviluppo delle iniziative, sulla base dei Piani Paese elaborati presso le Sedi diplomatiche in consultazione con i Comites ed i rappresentanti locali del CGIE nonché in collaborazione con gli Enti gestori e, ove possibile, le Autorità locali e tenuto conto dei risultati delle analisi di efficacia e delle valutazioni d'impatto periodiche, il Ministro degli Affari Esteri, in relazione altresì alle ragioni storiche, sociali e politiche che differenziano storia, presenza e vocazione delle diverse comunità italiane, adotta le iniziative previste secondo criteri di priorità.

Art. 4

Enti Gestori e certificazione delle attività e degli interventi di formazione

Allo scopo di qualificare e valorizzare una crescente cooperazione pubblico-privato il Ministero degli Affari Esteri, adotta provvedimenti tesi ad assicurare la gestione delle iniziative, delle attività e dei servizi di cui alla presente legge.

Le forme di gestione delle suddette attività, iniziative e servizi prevederanno la cooperazione di enti e associazioni di diritto privato locale (Enti Gestori), che presentino garanzie consolidate di struttura, di organizzazione e di amministrazione e che, documentino, entro il primo triennio di applicazione della presente legge, il possesso dell'avvenuta certificazione di qualità secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministero degli Affari Esteri indirizza gli enti e le associazioni nelle procedure di miglioramento qualitativo necessarie, anche promuovendo, ove possibile, forme di aggregazione fra enti.

Art. 5

Finanziamento

Il Ministero degli Affari Esteri eroga finanziamenti agli Enti Gestori locali per le attività di cui all'art.1, sulla base di progetti di attività che si inquadrano nelle priorità e strategie definite dal Piano Paese. Tali finanziamenti sono diretti anche al supporto delle iniziative di formazione dei docenti e non sono erogati a queglii Enti o a favore di quelle attività che non risultino sottoposti a procedure di accreditamento e certificazione di cui all'art. 4.

I finanziamenti sono erogati dal Ministero degli Affari Esteri anche tenendo conto della compartecipazione degli Enti alla realizzazione delle diverse attività.

Il Ministero degli Affari Esteri stipula convenzioni annuali con gli Enti Gestori delle attività solo in presenza di garanzie sufficienti presentate da ciascun contraente, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

Art. 6
Contributi degli utenti

La partecipazione degli utenti avverrà nel rispetto della normativa locale in materia di diritto allo studio ed in base alla natura dei corsi.

Titolo II
Modalità e criteri di attuazione

Art. 7
Promozione di un sistema formativo integrato

Il Ministero degli Affari Esteri assicura, attraverso l'articolazione complessiva delle sue attività di programmazione, di indirizzo e di controllo, un'offerta formativa differenziata per livelli di competenza linguistica, compatibile con la percorribilità del sistema curricolare integrato. Sono emanati con decreti interministeriali i conseguenti ordinamenti didattici.

Il Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro per gli Italiani nel Mondo, cura:

- a) la messa a punto di un sistema curricolare caratterizzato da esplicite sinergie tra i diversi interventi di formazione linguistica, culturale e di sostegno all'integrazione delle comunità italiane all'estero;
- b) il concorso alla messa a punto, nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Autorità locali, di un sistema curricolare di formazione linguistica e culturale a favore di alunni frequentanti scuole del Paese ospitante;
- c) la valutazione della sua efficienza ed efficacia e l'incremento del suo grado di penetrazione nei sistemi formativi dei contesti regionali o nazionali di riferimento;
- d) l'attuazione di un sistema di crediti formativi che ottemperi alle condizioni e agli obiettivi di cui alle lettere a) e b) e che risulti spendibile, nei diversi contesti scolastici o lavorativi di riferimento, dagli interessati;
- e) l'identificazione e l'attuazione di un quadro progressivo di certificazione delle attività di formazione linguistico-culturale e di sostegno all'integrazione che risulti compatibile con i differenti sistemi scolastici e lavorativi.

Art. 8
Coordinatori dei servizi locali o regionali di integrazione e sostegno

Presso l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si svolgono le attività di cui alla presente legge può essere assegnato un dirigente scolastico per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica al quale viene affidato l'incarico dal Ministero degli Affari Esteri in base alla normativa vigente. Il relativo contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, con il Ministro dell'Economia e con il Ministro per gli Italiani nel Mondo.

Il personale di cui al comma 1 del presente articolo è collocato fuori ruolo con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e con quello dell'Economia. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo che avrà durata triennale, rinnovabile per un triennio, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

Il dirigente scolastico risponde direttamente al Titolare dell'Ufficio consolare per le iniziative di coordinamento tecnico-didattico. Il dirigente scolastico progetta, nel quadro del Piano Paese ed in collaborazione con gli Enti Gestori, la pianificazione e lo sviluppo delle attività medesime per l'approvazione del Capo dell'Ufficio consolare. Inoltre, collabora con gli Enti gestori nelle attività di selezione del personale docente.

Il Ministero degli Affari Esteri organizza per il personale di cui al presente articolo dei corsi di preparazione allo svolgimento delle funzioni affidate.

Art.9

Coordinatori dei servizi presso le Rappresentanze diplomatiche

Il Ministro degli Affari Esteri, con apposito decreto, può assegnare dei dirigenti scolastici presso le Rappresentanze diplomatiche dei Paesi in cui si attuano le suddette iniziative linguistico-culturali e formative. A tali dirigenti viene affidato l'incarico dal Ministero degli Affari Esteri in base alla normativa vigente.

Al personale di cui al comma 1 del presente articolo è conferito il compito di coadiuvare la Rappresentanza diplomatica nella programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative di cui all'art.1 promosse nelle rispettive circoscrizioni consolari. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro degli Italiani nel Mondo.

Il personale di cui sopra è collocato fuori ruolo con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello dell'economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo che avrà durata triennale, rinnovabile per un triennio, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

Il dirigente scolastico risponde direttamente al titolare della Rappresentanza diplomatica per le iniziative di coordinamento. Il dirigente scolastico predispone la pianificazione e lo sviluppo delle attività medesime per l'approvazione del Capo della Rappresentanza diplomatica, nel rispetto delle priorità espresse dal Piano Paese.

Il Ministero degli Affari Esteri organizza per il personale di cui al presente articolo dei corsi di preparazione allo svolgimento delle funzioni affidate.

Art. 10

Personale di supporto

Il Ministero degli Affari Esteri garantisce il supporto necessario ai Dirigenti scolastici di cui ai precedenti articoli.

Articolo 11

Ordinamenti didattici, programmi, esami e titoli di studio

Con decreto interministeriale (MAE-MIUR) si provvede a rivedere, aggiornare ed integrare, secondo i principi di cui all'art.7, i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e degli interventi formativi attivabili anche per l'età prescolare, le procedure d'esame e le modalità di riconoscimento dei titoli di studio.

Art.12

Ricerca e sviluppo

Il Ministero degli Affari Esteri può condurre studi, ricerche e sperimentazioni finalizzate alle attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi d'intesa o in convenzione con Università, Istituti di ricerca, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, anche attraverso l'utilizzazione di parte degli stanziamenti destinati ai corsi di lingua e cultura.

Art.13

Personale docente

Il personale docente è assunto in loco con contratto di diritto privato dagli enti gestori delle attività linguistico-culturali e formative sulla base della normativa locale. Tale personale deve avere un adeguato titolo di studio secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

Art. 14

Formazione

Il Ministero degli Affari Esteri predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento dei docenti assunti in loco che di anno in anno viene adeguato alle specifiche esigenze locali. Tale piano viene attuato con la collaborazione di Università e Istituti di formazione italiani e stranieri.

Ciascun docente partecipa almeno ad un intervento formativo nell'arco del triennio.

Art.15

Norme transitorie ed esecutive

Il contingente dei docenti di ruolo in servizio nelle attività linguistico-culturali per le comunità italiane all'estero viene eliminato gradualmente, nell'arco di un quinquennio ed a partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

1 opzione

Contemporaneamente a quanto previsto dal precedente comma, viene incrementato il contingente dei docenti di ruolo in servizio presso le Istituzioni scolastiche ed i dottorati italiani all'estero. Tale incremento è pari al numero di posti soppressi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 16

Copertura finanziaria

All'onere derivante dalla sostituzione del personale di ruolo (docente e ATA), utilizzato per le attività ex articolo 636 del decreto legislativo 297/1994, corrisponde un incremento del capitolo 3153.

Le economie derivanti dalla progressiva riduzione del contingente di cui all'articolo precedente che si otterranno sul capitolo 2503 sono utilizzate per incrementare il capitolo 3153.

A regime, il capitolo 3153 dovrà essere ulteriormente incrementato di euro.

I costi relativi al contingente dei Dirigenti Scolastici gravano sul capitolo 2503.

2 opzione

Contemporaneamente a quanto previsto dal precedente comma, viene incrementato il contingente dei docenti di ruolo in servizio presso le Istituzioni scolastiche ed i dottorati italiani all'estero. Tale incremento è pari alla metà del numero di posti soppressi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 16 Copertura finanziaria

All'onere derivante dalla sostituzione del personale di ruolo (docente e ATA), utilizzato per le attività ex articolo 636 del decreto legislativo 297/1994, corrisponde un incremento del capitolo 3153.

Le economie derivanti dalla progressiva riduzione del contingente di cui all'articolo precedente che si otterranno sul capitolo 2503 sono utilizzate per incrementare il capitolo 3153.

A regime, il capitolo 3153 dovrà essere ulteriormente incrementato di euro.

I costi relativi al contingente dei Dirigenti Scolastici gravano sul capitolo 2503.

3 opzione

Con decreto del Presidente della Repubblica, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 16 Copertura finanziaria

All'onere derivante dalla sostituzione del personale di ruolo (docente e ATA), utilizzato per le attività ex articolo 636 del decreto legislativo 297/1994, corrisponde un incremento del capitolo 3153. Le economie derivanti dalla progressiva riduzione del contingente di cui all'articolo precedente che si otterranno sul capitolo 2503 sono utilizzate per incrementare il capitolo 3153.

I costi relativi al contingente dei Dirigenti Scolastici gravano sul capitolo 2503.